



REGIONE SICILIANA – COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA – ME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08 del Reg.

Data 14.06.2023

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023

L'anno Duemilaventitre il giorno QUATTORDICI del mese di GIUGNO alle ore 17:00__ e seguenti nella solita sala delle adunanze consiliari "Falcone e Borsellino" del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione **STRAORDINARIA E URGENTE**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|---------------------------------|-----------------|----------------|
| GRIDA' CARLO SALVATORE | X | |
| FRANCHINA EMANUELA | X | |
| CANCIGLIA ALESSANDRO | X | |
| FRANCHINA DENARO ROBERTA | X | |
| PETTIGNANO MASSIMO MARIA | | X |
| ARMELI MARIA DORA TERESA | | X |
| FRANCHINA RITA MARIA | X | |
| VINCI VINCENZO | X | |

Assegnati n . 08

Presenti n . 06

In carica n. 08

Assenti n. 02

Sono altresì presenti : il Sindaco Pizzolante Giuseppe

Partecipa il Segretario comunale D.ssa Maria Gabriella Crimi

La seduta è pubblica.

Il Presidente passa alla trattazione del terzo punto posto all'ordine del giorno, procede alla lettura della proposta e chiede se ci sono interventi.

Interviene il Sindaco il quale precisa che l'aliquota resta invariata e si tratta di semplice conferma

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Presidente, dispone che si proceda alla votazione della proposta.

Presenti: n. 6

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Assenti. n 2 (Armeli, Pettignano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni di legge;

Ritenuta tale proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

Visto L'O.R.E.L.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

-Di approvare la proposta di cui all'oggetto che qui si intende integralmente richiamata e trascritta per farne parte integrante formale sostanziale.

Successivamente il Presidente dispone che si proceda a votare l'immediata eseguibilità

Presenti: n. 6

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0


Assenti. n 2 (Armeli, Pettignano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. R. 44/91



COMUNE DI S. SALVATORE DI FITALIA
Provincia di MESSINA

Proposta di deliberazione consiliare
E predisposta dall'Ufficio Finanziario

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2023.

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU da applicare per l'anno 2023.

VISTO l'art. 1, comma 738 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), con cui è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO in particolare che:


- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;


CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO, altresì, che le aliquote applicabili sono le seguenti:

- aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;
- aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, pari allo 0,86 per cento, con possibilità per i Comuni, tramite deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;



C_1147 - COMUNE DI SAN SALVATORE DI
Prot. Generale n: **0004614** A
Data: **12/06/2023** Ora: **16.28**
Classific: **4-0-0**



COMUNE DI
SAN SALVATORE DI FITALIA - Prov. MESSINA

via Col. Musarra
98070 S.SALVATORE DI FITALIA - PROV. (ME)
C.F.84004140830 - P.I. 00527130835

Telefono 0941 - 486027/486452
Fax 0941 - 486200

ORGANO DI REVISIONE

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione Consiliare predisposta dal 1° Settore, avente all'Oggetto: **“APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023”**

L'Organo di revisione, ricevuta a mezzo P.E.C. in data 29 maggio 2023 ore 15:52, la proposta di deliberazione Consiliare di cui all'Oggetto, munita di parere TECNICO, favorevole, rilasciato in data 29/05/2023 e di parere REGOLARITA CONTABILE, favorevole, rilasciato in data 29/05/2023,

L'Organo di Revisione:

Esaminata, tutta la documentazione ricevuta, di cui sopra;

PREMESSO che:

- il comma 738 ha provveduto ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;
- il comma 741 ha stabilito gli oggetti imponibili, costituiti da fabbricati, abitazioni principali, aree edificabili e terreni agricoli, individuando, altresì, gli immobili assimilabili alle abitazioni principali;
- il comma 742 ha individuato il Comune quale soggetto attivo dell'imposta municipale propria che, dunque, rappresenta l'ente impositore in relazione alla nuova IMU;
- il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei

D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Tanto premesso, l'Organo di Revisione, esprime **parere favorevole** alla proposta con oggetto: **"APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2023"**.

Data 12 giugno 2023

L'Organo di Revisione

(sig. Antonino Tranchina)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonino Tranchina', written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

VISTO il comma 751, che esonera dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati e fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, a decorrere dall'anno d'imposta 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

RILEVATO che, ai sensi del suddetto comma 777, al Comune è riconosciuta la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

DATO ATTO che, in conformità al comma 755, l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, può essere aumentata oltre la misura massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e successivamente confermata;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso il Comune, negli anni successivi, può solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:

- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura “ordinaria”;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

| ALIQUOTE | | | Tipo di immobile |
|---------------|-----------------|--------|--------------------------------|
| Base | Massima | Minima | |
| 5 per mille | 6 per mille | 0 | Abitazione principale di lusso |
| 1 per mille | 1 per mille | 0 | Fabbricati rurali strumentali |
| 7,6 per mille | 10,60 per mille | 0 | Terreni agricoli |
| 8,6 per mille | 10,60 per mille | 0 | Fabbricati gruppo "D" |
| 8,6 per mille | 10,60 per mille | 0 | Altri immobili |

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

VERIFICATO che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto mantenendo la tassazione IMU dello scorso anno, ossia con l'adozione delle seguenti aliquote:

| norma di riferimento | Aliquota 2023 | Fattispecie IMU |
|-------------------------------------|----------------|--|
| art. 1 comma 748 L. n. 160/2019 | 6,5 per mille | Abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze. si applica una detrazione di euro 200 |
| art. 1, comma 750, L. n. 160/2019 | 8,60 per mille | Fabbricati rurali strumentali |
| art. 1, comma 752 L. n. 160/2019 | ESENTI | Terreni agricoli |
| art. 1, comma 753 L. n. 160/2019 | 9,60 per mille | Fabbricati gruppo D |
| art. 1, comma 754 L. n. 160/2019 | 9,60 per mille | Altri fabbricati |
| art. n. 1, comma 751 L. n. 160/2019 | Esenti | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati - cosiddetti "Beni merci" |
| art. 1, comma 754, L. n. 160/2019 | 9,60 per mille | Aree fabbricabili |

RILEVATO che procedendo come sopra illustrato si dà atto del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

CONSIDERATO che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;

DATO ATTO che, per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757 della Legge n. 160/2019 ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;

VERIFICATO che il decreto interministeriale 20 luglio 2021 ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali, al fine della loro trasmissione al MEF, mediante inserimento sul Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sempre che la delibera sia inserita nel Portale del MEF entro il 14 ottobre;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento sull'IMU si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all'articolo 1, comma 775, che ha differito al 30 aprile 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva

dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente, il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario ed il parere dell'organo di revisione;

VISTO il D.Lgs n.267/2000;

PROPONE

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2023;
- di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
- di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

| norma di riferimento | Aliquota 2023 | Fattispecie IMU |
|-------------------------------------|----------------|--|
| art. 1 comma 748 L. n. 160/2019 | 6,5 per mille | Abitazione principale di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze. si applica una detrazione di euro 200 |
| art. 1, comma 750, L. n. 160/2019 | 8,60 per mille | Fabbricati rurali strumentali |
| art. 1, comma 752 L. n. 160/2019 | ESENTI | Terreni agricoli |
| art. 1, comma 753 L. n. 160/2019 | 9,60 per mille | Fabbricati gruppo D |
| art. 1, comma 754 L. n. 160/2019 | 9,60 per mille | Altri fabbricati |
| art. n. 1, comma 751 L. n. 160/2019 | Esenti | Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – cosiddetti "Beni merci" |
| art. 1, comma 754, L. n. 160/2019 | 9,60 per mille | Aree fabbricabili |

- di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di procedere con sollecitudine agli adempimenti conseguenziali


Il Responsabile del I Settore
Rag. Maria Alfonsa Franchina

Il Proponente

In ordine alla superiore proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 vengono espressi i relativi pareri come appresso;

IL RESPONSABILE del servizio interessato - per quanto concerne la regolarità esprime parere: FAVOREVOLE.

Data 29/05/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA - per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE

Data 29/05/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO C.le



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
- è stata/verrà affissa all'Albo Pretorio C.le il giorno 17-6-23 per rimanervi per 15 giorni consecutivi;

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 14-6-23

- Avendo il Consiglio Comunale dichiarato l'immediata eseguibilita'
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione;

Dalla Residenza Municipale, li 14-6-23

IL SEGRETARIO C.le

